

IL TRIBUNALE DI VELLETRI

riunito nella camera di consiglio e così composto:

1. Dott. Antonino La Malfa
2. Dott. Maria Casaregola
3. Dott. Amelia Pellettieri

ha emesso la seguente

SENTENZA

dichiarativa di fallimento a carico della Spa Inside International, con sede legale in Anzio,
Via Goldoni 24 c.f. 04971841004;

IN FATTO ED IN DIRITTO

Letta l'istanza per dichiarazione di fallimento presentata da Cottone Biagio contro la Spa Inside International; viste le risultanze documentali.

Rilevato che il contraddittorio è stato regolarmente costituito e la debitrice si è costituita in giudizio per esercitare il diritto di difesa, eccependo quale unico elemento l'incompetenza per territorio del Tribunale adito.

L'eccezione è infondata e deve essere rigettata. Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, recentemente ribadito da Cass. S.U. n. 15872 del 25/06/2013, "La competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento spetta al tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, che si identifica con quello in cui vengono individuate e decise le scelte strategiche cui dare seguito, e coincide, di regola, con la sede legale, salvo che non emergano prove univoche tali da smentire la presunzione suddetta."

In fatto si rileva che la sede legale della società è in Anzio, ricadente nel circondario di Velletri, mentre la debitrice ha sostenuto che la sede effettiva si radicherebbe in Aprilia, via Nettunense K. 26,400. A comprova di tale assunto ha prodotto una copiosa documentazione, che tuttavia ad avviso del collegio non è idonea e sufficiente per superare la presunzione.

22
N. SENT. 41/0511
N. FALL. 41/2011
N. P.C.P. 55/03/0511

Presidente
Giudice est
Giudice

Occorre in sostanza verificare se la debitrice, su cui incombe il relativo onere probatorio, è riuscita a dimostrare che il centro decisionale dell'impresa, e non il semplice centro operativo si trova in Aprilia e non in Anzio, e non si ritiene che gli elementi addotti siano riusciti ad offrire la prova richiesta, sottolineando peraltro che tale prova deve riguardare la situazione attuale dell'impresa e non situazioni pregresse.

In primo luogo si rileva che la documentazione prodotta riguarda circostanze risalenti nel tempo - gli ultimi documenti sono relativi all'anno 2012 - e non invece la situazione attuale. Si osserva sul punto che in data 30.12.2011 è stato registrato il contratto con cui la società ha concesso in affitto alla società Servizi Navali il ramo d'azienda la cui sede produttiva è sita in Aprilia, comprensivo delle maestranze tecniche e amministrative. Nello stesso periodo un gruppo notevole di dipendenti è stato posto in cassa integrazione mentre non risulta che dopo la metà del 2012 siano state compiute o decise in Aprilia attività gestorie di rilievo. Dal testo della lettera di licenziamento dell'11.5.2012 sembra evincersi che l'unica attività imprenditoriale ancora in esercizio è quella relativa all'azienda concessa in affitto, mentre s'intravede che anche nei mesi precedenti l'attività della debitrice era ferma o grandemente limitata; se il personale residuo si trovava in mobilità. La situazione non è documentata con chiarezza, ma è assente la dimostrazione del compimento di attività gestorie significative oltre tale periodo. Esaminando in dettaglio i documenti prodotti, la dichiarazione attinente il collegio sindacale significativamente risale al 2012 e riguarda il collegio dimissionario, mentre è assente la prova del luogo ove operi l'attuale collegio, la verifica dell'Agenzia delle Entrate risale all'anno 2010; alcun rilievo assume ai fini che qui interessano il d.i. emesso in Latina nell'anno 2014, la procura generale a Bolici Mario è del 2006 e altra documentazione commerciale risale addirittura all'anno 2001 o agli anni precedenti il 2012 (2001 Snai ed Heroes, 2009 Cantieri Rizzardi - Sincert, 2007 Siceas il contratto d'appalto è del 2008, documenti mediocredito roma 1999, Banca Intesa 2005, B Roma 2006). In conclusione, nessuno dei documenti allegati attesta il compimento di attività gestoria in Aprilia nel periodo successivo al maggio 2012 e dunque già da questo punto di vista è mancata la prova che la sede effettiva sia attualmente in tale città.

Va peraltro rilevato che tale documentazione, pur attenendo alla generica attività amministrativa dell'impresa, non è bastevole per dimostrare che il vero centro decisionale e gestorio, e non semplicemente il compimento dell'attività operativa, si trovasse in Aprilia, dovendosi condividere a tal proposito quanto il passaggio motivazionale della citata S.U. 15872/13, *"occorre infatti tener conto del luogo in cui vive il cuore pulsante dell'impresa, vale a dire quello in cui vengono individuate e decise le scelte strategiche cui dare seguito, caratteristica che non è direttamente desumibile dai fatti rappresentati dalla ricorrente ..., non essendo univocamente deponenti in tal senso il luogo di stipulazione di accordi sindacali o quello in cui è dislocata la presenza di uffici."*

A parte le considerazioni sopra svolte sulla non attualità della documentazione prodotta, si deve rilevare che comunque la stessa, riassuntivamente sopra richiamata, non conferma in modo univoco la localizzazione in Aprilia del centro direttivo dell'amministrazione imprenditoriale, quanto invece la riferibilità in tal luogo della presenza degli uffici amministrativi, mentre si rileva che la stessa società ha recentemente avanzato proposta di c.p. "prenotativo" presso questo Tribunale, che ha avuto il suo corso, evidentemente riconducendo già da sé la sede effettiva alla sede legale di Anzio.

Va affermata pertanto la competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 9, l. fall..

Ciò posto, risultano superati i parametri di fallibilità di cui all'art. 1 l. fall., mentre provata la sussistenza dello stato d'insolvenza, come dimostrato non solo dall'inadempimento del debito azionato, ma anche dalla mancata contestazione sul punto da parte della debitrice ed addirittura dalla presentazione della domanda di c.p. "prenotativo", considerato anche che nell'atto di licenziamento sopra richiamato ha dato atto delle gravi difficoltà in cui già versava tempo addietro.

A nulla rilevano al fine di impedire la presente pronuncia i documenti prodotti attinenti la pretesa soggezione a fatti di usura, che non provati, non sono accompagnati dal necessario provvedimento sospensivo del P.M.

Ritenuto quindi che l'impresa in questione deve essere dichiarata fallita.

P. Q. M.

IL TRIBUNALE

visti gli artt. 1, 5, 6, 9, 16, 22, 173 e 162 del R.D. 16.3.1942 n. 267, come modificati dal D. Lgs 9.1.06 n. 5

DICHIARA

Il fallimento della Spa Inside International, con sede legale in Anzio, Via Goldoni 24 c.f. 04971841004;

delega alla procedura il Giudice Dott. Antonino La Malfa;

nomina curatore *l'Avv. Antonio Gioacchini;*

ordina al fallito di depositare in cancelleria, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie dell'impresa, nonché l'elenco dei creditori;

stabilisce il giorno ~~20 ottobre~~ *20 ottobre* alle ore *11,30* presso l'ufficio del Giudice Delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame delle domande d'insinuazione;

assegna ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine di giorni trenta prima dell'adunanza di cui al punto precedente per la presentazione in cancelleria delle domande d'insinuazione;

autorizza la prenotazione a debito della presente sentenza e degli atti necessari alla comunicazione e alla pubblicazione della stessa.

la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge ai sensi dell'art. 17 l.f.

Così deciso in Velletri, il *26-3-14*

Il Giudice Estensore



UFFICIO AMMINISTRATIVO
Dr. ...

TRIBUNALE DI VELLETRI
Cancelleria Fallimentare

DEPOSITATO

OGGI

2 copie della sentenza depositata
L'AMMINISTRATORE
IL CURATORE